



COMUNE DI PADRU

Provincia di SASSARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 39 Del 25-09-17

ORIGINALE

Oggetto: : Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ricognizione partecipazione possedute

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima in sessione Straordinaria, in seduta Pubblica che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

SATTA Antonio	P	MUZZU Rita Consuelo	P
MUDULU Antonello	P	GIUA Pietro	P
GUSINU Sandra	P	IDINI Antonello	P
MURA Michele Raimondo	P	MODDE Massimiliano	A
FUMU Anna	P	PILU Antonio Giovanni Narciso	P
LOI Marco	P	MELONI Sabina	P
CORDA Anna Maria Caterina	P		

risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4/02.1915 N.148).

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. SATTA Antonio nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera a del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale D.Ssa Murgia Giovanna Maria.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267.

II SINDACO

Dopo aver introdotto l'argomento in oggetto, invita il Responsabile del Settore Servizi Finanziari ad illustrare lo stesso.

Ultimata l'esposizione, il Sindaco invita i consiglieri ad esprimersi in merito.

Prende la parola il consigliere Antonello IDINI che, dopo aver dichiarato il voto favorevole, afferma: "siamo preoccupati, perché se Olbia esce dall'I & G Gallura spa, la realizzazione della condotta del gas nel Comune di Padru farà la fine del PUC".

Il Sindaco risponde che gli accordi presi saranno rispettati, la condotta del gas verrà realizzata e sarà rifatto tutto il manto stradale

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentita la relazione del Responsabile del Settore Servizi Finanziari
- Vista la proposta di delibera
- Visto il parere del Revisore dei Conti, dr.ssa Simona Scanu in data 21/03/2017, mediante il quale "certifica positivamente" i contenuti della proposta di deliberazione relativa all'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione
-

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 05.05.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di

produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il **30 settembre 2017** il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al

contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione prediposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Dato atto che la Giunta comunale con propria deliberazione n. 27 del 27.03.2015 ha adottato la ricognizione predisposta dagli uffici, e che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le eventuali partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Vista la deliberazione della corte dei conti n.19 del 19 luglio, con particolare riferimento al modello di rilevazione che, opportunamente compilato, diventa l'ALLEGATO A della presente deliberazione

Tenuto conto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 in data 21.09.2017;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'area amministrativa, in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 25 settembre 2017, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- *di procedere all'alienazione delle partecipazioni meglio dettagliate nelle schede di cui all'allegato A, dando atto che gli atti di alienazione conseguenti dovranno essere approvati entro un anno dal presente atto;*
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;
-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

La seduta è sciolta alle ore 20,10

PARERE: REGOLARITA' TECNICA (art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000)

VISTO con parere Favorevole in data 18-09-17

Il Responsabile del servizio
LOSTIA PIETRO

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE (art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000)

VISTO con parere Favorevole in data 22-09-17

Il Responsabile del servizio
Rag. Conedda Pietro

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto;

Il Sindaco
SATTA Antonio

Il Segretario Comunale
D.Ssa Murgia Giovanna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 27-09-17 e che trovasi in corso di pubblicazione dal 27-09-17 al 12-10-17. (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Padru, li 27-09-17

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.Ssa Murgia Giovanna Maria

Certifico che copia della presente deliberazione è stata inviata:

Ai Capigruppo Consiliari il Prot. N.

Padru, li 27-09-17

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.Ssa Murgia Giovanna Maria

Attestazione di Esecutività

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio **CERTIFICA** che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-09-2017

Perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.Ssa Murgia Giovanna Maria